

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA



CITTÀ DI BAGHERIA

Provincia di Palermo

COPIA DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO AD ACTA CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 23/C. ad Acta del Registro DATA: -2 - 05 - 2014	OGGETTO: Ottemperanza alla sentenza del TAR SICILIA Palermo sez. 3, nn. 7236/2010 e 1939/2011 sul ricorso di Omissis + 4 per occupazione aree adibite a parcheggio in via Omissis.
---	---

L'anno **Duemilaquattordici**, il giorno **due** del mese di **maggio**, dalle ore **12:00**, nel Palazzo di Città, il dott. Raimondo Liotta, commissario ad acta, con i poteri del Consiglio comunale, nominato con sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale n.1693 del 19/9/2013 e successivamente prorogata per giorni 30 con ordinanza n. 879/2014, trasmessa con nota del 26 marzo 2014 n.161/2014 assunta al protocollo del Comune al n° 20429 del 3 aprile 2014, per provvedere in via sostitutiva al Consiglio comunale per l'ottemperanza alla sentenza del TAR SICILIA Palermo sez. 3 nn. 7236/2010 e 1939/2011, assistito dal vice Segretario generale dott. Costantino Di Salvo esamina la seguente proposta di deliberazione in ordine all'oggetto.



IL COMMISSARIO AD ACTA

Preso atto :

che con deliberazione del consiglio Comunale di Bagheria n. 406 del 28/11/89 era stato approvato il programma urbano parcheggi e dichiarata la pubblica utilità urgenza ed indifferibilità delle opere da realizzare;

che con deliberazione della Commissione straordinaria del Comune di Bagheria n. 363 del 25/10/2000 era stato approvato il progetto esecutivo del Parcheggio n. 2 via Omissis-Omissis

che con ordinanza n. 59 dell'11 luglio 2002 l'Amministrazione Comunale disponeva l'occupazione e l'immissione in possesso del fondo di proprietà dei sopra indicati sigg. Omissis sito in via Omissis fg. di mappa 12 dipendente dalla 1498, ex 1175 ex 47 esteso per mq. 588;

che con sentenza n. 1159/03 il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia aveva accolto il ricorso introduttivo n. 2361/2001 presentato dai signori Omissis ed aveva invitato l'amministrazione Comunale ad annullare i provvedimenti impugnati;

che con nota n. 34482 del 27/04/2004 si comunicava alle ditte interessate dalla procedura espropriativa l'indennità definitiva di esproprio che per la ditta Omissis e' pari ad €. 29.998,58 (60% indennità);

che con determina n. 368 del 20/09/04 veniva liquidata alla ditta Omissis la somma di €. 25.798,78 pari all'86% della somma spettante pari ad €. 29.998,58;

che con sentenza n. 10/09 il TAR di Palermo condannava il comune di Bagheria, al risarcimento del danno derivante dall'esproprio di una porzione di terreno di proprietà dei signori indicati in oggetto ed al pagamento delle spese di giudizio, inoltre ha disposto il rilascio a favore dei proprietari di tale porzione di terreno;

che con sentenza n. 7236/10 depositata in data 07/06/2010 il TAR aveva disposto che l'Amministrazione comunale emettesse un decreto di acquisizione dell'area di che trattasi al proprio patrimonio indisponibile e risarcisse i ricorrenti del danno subito secondo i criteri di valutazione descritti nella sentenza stessa;

che con decreto 167 del 26/10/2010 il Commissario ad Acta, insediatosi in data 07/10/2010, disponeva ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. 327/2001 l'acquisizione al patrimonio indisponibile del lotto di terreno di proprietà della ditta Omissis – fg. 12, part.lla n. 1498 ex 1175 (ex 47) di mq. 588 ed il pagamento della somma quantificata in favore dei ricorrenti;

che con nota n. 76520 del 07/10/2010 il Commissario ad Acta pro tempore aveva invitato questo Comune a volere procedere alla quantificazione del danno secondo i criteri indicati nella sentenza di cui sopra;

che con ordinanza del TAR n. 287/2011, depositata in data 15/02/2011, il giudice aveva disposto la sospensione dell'efficacia del decreto di acquisizione n. 167/2010 e la nomina di un CTU che determinasse il valore venale del bene in questione dall'inizio dell'occupazione illegittima secondo i criteri fissati nella sentenza n. 7236;



che con determina n. 211 del 06/05/2011 veniva liquidata in favore della ditta Omissis la somma complessiva pari ad €. 216.580,00 (giusto decreto n. 167/2014 del Commissario ad Acta);

che in data 01/08/2011 il consulente tecnico d'ufficio depositava la propria relazione conclusiva stimando che il valore venale del bene alla data dell'occupazione illegittima fosse pari ad €. 500,00;

che in data 07/10/2011 il TAR con sentenza n. 01939/2011 accoglieva il ricorso n. 1419 /2009 di richiesta da parte dei ricorrenti di rideterminazione dell'importo dovuto alla luce della stima effettuata dal CTU e secondo i criteri previsti dall'art. 42/bis del Testo Unico, introdotto con D.L. 06/07/2011 n. 98;

che con nota 87115 di prot. del 09/11/2011 l'ufficio legale trasmetteva copia della sentenza n. 1939/11 con la quale veniva revocato il decreto n. 167/2010 adottato dal Commissario ad Acta e disposta la rinnovazione dello stesso;

che i sigg. Omissis, attesa l'inerzia del Comune di Bagheria, proponevano ricorso al TAR per ottenere l'ottemperanza delle sentenze non. 7236/2010 e 1939/2011, all'esito del quale il Tribunale adito pronunciava la sentenza n. 1693/2013;

che con nota n. 59859 di prot. del 25/09/2013 l'ufficio legale trasmetteva copia della sentenza per ottemperanza n. 1693 del 19/09/2013, con la quale si dichiarava l'obbligo del Comune di Bagheria di dare esecuzione alle sentenze nn.7236/10 e 1939/11 del TAR Sicilia, Palermo sez III, nominando il Segretario Generale del Comune di Termini Imerese quale <Commissario ad Acta in casa di inottemperanza da parte del Comune di Bagheria;

che con nota del 27/11/2013 il legale dei sigg. Omissis, attesa la non ottemperanza del Comune nei termini allo stesso assegnati con la sentenza n. 1693/13, chiedeva al sottoscritto Commissario ad acta l'attivazione dei poteri commissariali;

che con verbale di insediamento del 02/12/2013 lo scrivente ha assunto le funzioni di Commissario ad Acta, giusta sentenza 1693/13, del TAR Sicilia, al fine di dare adempimento agli obblighi disposti dal Tribunale con la suddetta sentenza, non avendo il Comune di Bagheria dato esecuzione alla stessa;

che la sentenza n.1693/13 già citata, esplicita che l'esecuzione delle precedenti sentenze deve consistere nella apertura *“definizione dell'assetto proprietario del bene di che trattasi mediante la scelta discrezionalmente rimessa all'Amministrazione (ovvero in sua sostituzione , in fase di esecuzione del giudicato, al Commissario ad Acta) di adottare il provvedimento di acquisizione sanante ovvero di restituzione del fondo con quantificazione delle somme dovute a titolo di risarcimento e indennizzo secondo i criteri indicati nella sentenza n.1939/11 del 31.10.2011, al fine precipuo dell'inserimento del debito così liquidato nel piano di risanamento secondo il sistema e le procedure di cui all'art.243 /bis e seguenti del TUEL, ovvero, in caso di dissesto finanziario nel piano di rilevazione della massa passiva ex art.254 del TUEL, e comunque al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio”*

che con nota n. 79468 del 12/12/2013, è stata trasmessa relazione storica e relazione di perizia tecnica relativa alla ditta Castronovo, richiesta in data 02/12/2013 dal Commissario ad Acta;

Che con nota del 15.01.2014 prot.n.2602 è stato trasmesso ai signori Omissis, ai sensi dell'art.7 e seguenti della legge 241/1990 smi, lo schema del decreto di acquisizione del fondo di che trattasi affinché potessero produrre entro il termine di giorni otto, osservazioni in merito;



Che la ditta, a mezzo del proprio legale, hanno inviato le osservazioni entro il termine previsto con nota del 29.01.2014 prot. n. 5521, con le quali si chiede che l'effetto traslativo della proprietà dei beni sia sottoposto alla condizione sospensiva prevista dall'art. 42/bis e che le quantificazioni delle somme dovute siano effettuate sino alla data odierna;

Che con ordinanza n.879/14, trasmessa con nota del 26.03.2014 n.161/14, assunta al prot. del Comune al n.20429 del 03.04.2014, il T.A.R. di Palermo ha concesso la proroga di gg.30 per l'espletamento dell'incarico conferito al commissario ad acta;

Considerato che:

in base all'art. 42/bis del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, l'autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza del valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, può disporre che esso vada acquisito - allorché la sua utilizzazione risponda a "scopi di interesse pubblico" nonostante difetti un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità. L'obbligo motivazionale ai sensi del nuovo comma 4 impone di dare conto dell'assenza di ragionevoli alternative alla adozione del nuovo provvedimento - al suo patrimonio indisponibile con risarcimento dei danni al legittimo proprietario calcolato secondo i criteri del medesimo articolo;

in ogni caso la P.A. deve porre in essere tutte le iniziative necessarie per porre fine alla perdurante situazione di illiceità, restituendo il bene al privato solo quando siano cessate le ragioni di pubblico interesse che avevano comportato l'utilizzazione del suolo, dovendo in caso contrario acquisire al suo patrimonio indisponibile il bene su cui insiste o dovrà essere realizzata l'opera pubblica o di pubblico interesse

nella fattispecie di che trattasi è attuale e preminente l'interesse al mantenimento dell'opera pubblica realizzata, parcheggio pubblico - che si estende anche aldilà della particella dei sigg. Omissis - con la conseguente necessità di procedere all'acquisizione dell'intero bene occupato;

l'occupazione dell'appezzamento di terreno censito al catasto al fg. 12, particella 1498 ex 1175 (ex 47) della superficie di mq. 588 di proprietà attualmente dei sigg. Castronovo in oggetto indicati è divenuta irreversibile a seguito della realizzazione dell'opera pubblica di cui trattasi;

l'intervenuto acquisto per tale via della proprietà in capo alla Pubblica Amministrazione, deve essere formalizzato ai fini della trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari e presso il catasto, ai sensi dell'art. 42/bis del D.P.R. n. 327/2001, e che il presente atto dovrà essere notificato ai proprietari nelle forme degli atti processuali civili;

Visto il prospetto contabile della stima del danno, redatta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 42/bis del D.P.R. n. 327/2001, con la quale è stato stabilito un valore da attribuire alla particella di terreno occupata, nella misura di complessivi €.704.756,32 comprensiva dell'indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale dell'indennità di occupazione a far data dall'immissione in possesso, della rivalutazione monetaria e degli interessi legali alla data odierna, di cui sono stati già corrisposti € 242.378,78 come già sopra evidenziato;

Considerato che l'art. 42/bis prevede espressamente che *"le somme già erogate al proprietario, maggiorate dell'interesse legale, sono detratte da quelle dovute ai sensi del presente articolo"*, come nella fattispecie in questione;

Visto l'articolo 42/bis del D.P.R. n.327/2001;



Visto il T.U.E.L.

Visto il regolamento di contabilità

Visto lo Statuto Comunale

DELIBERA

1. Disporre l'acquisizione sanante, ai sensi dell'art. 42/bis del D.P.R. n. 327/2001, al patrimonio indisponibile del comune di Bagheria, del seguente bene immobile sito nel comune di Bagheria in via Mattarella interessato dalla costruzione di un parcheggio nei pressi della Chiesa di San Pietro: fg. mappale 12, dipendente dalla p.lla 1498 ex 1175 (ex 47), della superficie di mq. 588 intestato ai sigg. Omissis + 4 in oggetto indicati;
2. Di approvare il prospetto contabile, redatto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 42/bis del D.P.R. n. 327/2001, indicante le somme dovute a titolo di indennizzo secondo i criteri nella sentenza n.1939/11 del 31/10/2011, e con il quale è stato stabilito un valore da attribuire all'appezzamento di terreno censito la catasto al foglio mappale 12, particella 1498 ex 1175 (ex 47) della superficie di mq. 588, di proprietà dei Sigg :
 - Omissis nata a omissis il omissis deceduta omissis;
 - Omissis nata a omissis il omissis e res.te in omissis via omissis n. xx/c;
 - Omissis nata a omissis il omissis ed ivi residente in omissis n. xxx;
 - Omissis nato a omissis l' omissis residente a omissis, C.da omissis;
 - Omissis nata a omissis il omissis, residente in omissis n. xxx;

nella misura di €. 704.756.,32 comprensiva dell'indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, del valore venale del bene al tempo della cessazione dell'occupazione, della rivalutazione monetaria e degli interessi legali alla data odierna;

3. Di dare atto che dell'importo anzidetto di € 704.756,32 sono stati già corrisposti € 242.378,78,e pertanto, restano da liquidare € 462.377,54;
4. Di dare atto che il presente provvedimento sarà notificato alla ditta proprietaria nelle forme degli atti processuali civili, registrato presso l'ufficio del territorio di Bagheria, nei termini di urgenza a cura e spese del comune di Bagheria e depositato successivamente presso il competente ufficio tecnico erariale per la voltura catastale.
5. Riconoscere, ai sensi dell'art. 194, comma 1 lett. a), del TUEL, per i motivi addotti in premessa la legittimità del debito fuori bilancio per l'importo complessivo di €. 704.756,32 nei confronti ai sigg.: Omissis (omissis); Omissis (omissis); Omissis (omissis), Omissis (omissis) e Omissis erede di Omissis (omissis) nata a omissis il omissis e residente in omissis Via omissis n.x;
6. Dare atto che dell'importo anzidetto di € 704.756,32 sono stati già corrisposti € 242.378,78,e pertanto, restano da liquidare € 462.377,54, e che tale somma sarà inserita nel piano di risanamento dell'Ente ai sensi e per gli effetti dell'art.243/bis e seguenti del TUEL ovvero, in caso di dissesto finanziario nel piano di rilevazione della massa passiva ex art.254 del TUEL;
7. Dare atto che il pagamento della somma di € 462.377,54, costituisce condizione sospensiva al passaggio di proprietà degli appezzamenti di terreno sopra identificati;
8. Demandare ai Dirigenti dei Settori I e II gli atti consequenziali;
9. Disporre la trasmissione della presente deliberazione alla Procura Regionale della Corte dei Conti per l'accertamento di eventuali responsabilità amministrativo-contabili;



10. Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo al fine di consentire di inserire il debito riconosciuto nel piano di riequilibrio o nella massa passiva del dissesto finanziario.

Il Commissario Ad Acta
Dott. Raimondo Liotta

P A R E R I

Ai sensi dell'art. 49 c/5 del D.to Lg.vo 18 agosto 2000 n.267 (T.U. delle leggi sull'O.A.EE.LL.) e di cui all'art.12 della L.R. 23.12.2000 n.30, si esprime parere favorevole.

In merito alla regolarità tecnica

Il Capo Settore II
Dott.ssa Picciurro Laura

In merito alla regolarità contabile **Il Capo Settore I**

Visto, il Collegio dei Revisori esprime in merito parere



Il Vice Segretario comunale

F.to Costantino Di Salvo

Il Commissario ad Acta

F.to Raimondo Liotta

PUBBLICAZIONE DELIBERAZIONE

Copia della presente deliberazione verrà pubblicata in data 8 Mag. 2014 ai sensi dell'art. n.32, comma 1, della Legge n.69/2009 nel sito internet del Comune: www.comune.bagheria.pa.it - sez. Albo Pretorio on line e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, così come previsto dall'art. n.124, comma 2, del decreto legislativo 267/2000.

Bagheria li, 08 Mag. 2014

Il Vice Segretario Generale
f.to Costantino Di Salvo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione è stata pubblicata nel sito internet del Comune di Bagheria: www.comune.bagheria.pa.it - sez. Albo Pretorio on line per quindici giorni consecutivi: dal 08/05/2014 al 23/05/2014

l'Incaricato
f.to Letizia Vanella

Il Vice Segretario Generale
f.to Costantino Di Salvo

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 3 del T.U. approvato con D.Lgs. 267/2000.

Bagheria li, _____

Il Segretario Generale

E' copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Dalla Residenza Municipale, li _____

Il Segretario Generale